

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 18402/2026
Roma, lì, 21/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 432/2026
ALFREDO GUARDIANO UP - 05/03/2026
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA R.G.N. 34641/2025
MARIO MORRA
FRANCESCO AGNINO - Relatore -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Perugia
nel procedimento a carico di:

[REDACTED]
nel procedimento a carico di quest'ultimo

[REDACTED]
inoltre:

[REDACTED] e [REDACTED]
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'assise d'appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che si è riportato alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità
del ricorso proposto dal procuratore generale; in accoglimento del ricorso proposto
in difesa di [REDACTED] chiede l'annullamento con rinvio in punto
di elemento psicologico dell'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale.
L'avvocato [REDACTED] difensore di fiducia delle parti civili [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] si riporta alla memoria
inviata a mezzo pec in data 17/02/2026 unitamente alla nota spese; chiede
l'annullamento della sentenza della Corte d'assise d'appello.
L'avvocato [REDACTED] difensore di fiducia di [REDACTED]
chiede l'inammissibilità del ricorso proposto dal procuratore generale; si riporta ai
motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; L'avvocato [REDACTED]
difensore di fiducia di [REDACTED] si riporta ai motivi di ricorso
ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3 - Firmato Da: FRANCESCO AGNINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5886e97e4a249abd
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 settembre 2024 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia aveva assolto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] perché il fatto non costituisce reato dal reato di omicidio preterintenzionale di [REDACTED] [REDACTED]

1.1. La vicenda oggetto del giudizio concerne la morte del [REDACTED] nel corso di una colluttazione con l'odierna imputata in occasione della quale la [REDACTED] - dopo aver riportato la frattura composta della settima, ottava, nona e decima costa sinistra e contusioni con ecchimosi al volto - afferrava per il collo la vittima, fasciandone con il palmo della mano destra la regione anteriore e comprimendo con il primo dito la regione latero-cervicale destra in prossimità dell'angolo mandibolare.

Decisivi per l'accertamento della dinamica erano ritenuti: --a) le sit di [REDACTED] che aveva riferito che nel pomeriggio del 27 aprile 2024 aveva acquistato con la vittima 50 euro di cocaina e poi l'avevano assunta insieme, unitamente al consumo di alcol fino a quando alle 20:25 il [REDACTED] lo aveva salutato, allontanandosi con l'automobile; --b) lo stesso [REDACTED] aveva riferito che il [REDACTED] era solito avere rapporti sessuali con prostitute ogni qualvolta consumava cocaina; --c) le sit di [REDACTED] [REDACTED] che aveva riferito che nella sera del 27 aprile 2024 aveva accompagnato una sua cliente abituale, la transessuale [REDACTED] identificata nell'odierna imputata, nella zona di [REDACTED] dove era solita prostituirsi, venendo poi contattato telefonicamente da quest'ultima alle 20:54, per richiedergli di andarla a riprendere perché aveva avuto un problema. Giunto sul luogo l'aveva rinvenuta soltanto dopo aver effettuato alcuni passaggi d'auto, nascosta dietro una siepe all'altezza di via [REDACTED] angolo via [REDACTED] presentandosi in forte stato di agitazione con l'occhio sinistro tumefatto e tracce di sangue su viso e abiti. Alle domande dallo stesso effettuate su cosa fosse accaduto, [REDACTED] aveva risposto di aver avuto una colluttazione con due clienti, precisando che dopo essersi appartata con un cliente ed accordata sul prezzo si era sentita prendere per il collo da una seconda persona. Lo stesso [REDACTED] dichiarava che l'imputata alle ore 23:22 lo aveva richiamato per chiedergli di tornare sul luogo, in quanto il soggetto con il quale aveva avuto la colluttazione era molto ubriaco e temeva che potesse essersi fatto male; --d) la perquisizione domiciliare nei confronti di [REDACTED] nel corso della quale furono rinvenuti un asciugamano, fazzoletti e copriletto sporchi di sangue.

L'attività di indagine consentiva di circoscrivere l'orario della colluttazione fra le 20.25 (ora del saluto agli amici da parte del [REDACTED] e le 20.54 (ora della telefonata effettuata da [REDACTED] al [REDACTED] per andarla a riprendere); conclusione che era altresì confermata dall'analisi del sistema GPS di cui era dotata la Panda



condotta dal [REDACTED] e dalla visione delle videoriprese di alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Tra il 28 e il 29 aprile 2024, l'odierna imputata era sottoposta ad interrogatorio nel corso del quale forniva tre differenti versioni delle fasi relative allo sviluppo della colluttazione con la vittima.

Elemento comune era rappresentato dalla circostanza che a fronte del rifiuto da parte del [REDACTED] di utilizzare il profilattico nel corso del rapporto sessuale, lo stesso aveva iniziato a picchiarla, dapprima in auto e poi cercando di portarla al di fuori, afferrandola per i capelli, venendo anche colpita con un corpo contundente come una bastone, successivamente era uscita dall'automobile e vi era stata anche in questa seconda fase un'ulteriore colluttazione dove erano poi caduti in un fosso pieno d'acqua piovana, venendosi a trovare al di sotto del giovane che continuava a darle dei pugni.

A quel punto [REDACTED] aveva afferrato il giovane per la gola con una mano essendo l'altra immobilizzata, riuscendo a divincolarsi e a dare un pugno al volto del suo aggressore che in quel momento aveva smesso di colpirla riuscendo così a liberarsi.

La causa della morte era individuata dal medico legale, in seguito a esame autoptico, in un arresto cardiaco riflesso secondario a compressione del ganglio carotideo (glomero carotideo) destro associata ad emorragia perigangliare e circoscritta infiltrazione emorragica dello stesso; evento conseguente ad afferramento violento del collo della vittima e segnatamente ad azione compressiva esercitata in corrispondenza della biforcazione carotidea destra dal primo dito della mano destra nel corso di colluttazione: evento favorito l'assunzione di cocaina e dello stato di eccitazione ad esso riferibile.

I consulenti del pubblico ministero evidenziavano altresì: --a) la breve durata della pressione esercitata nella regione anatomica considerata; --b) l'idoneità anche di una modesta azione compressiva della durata di qualche secondo, specie se correlata a condizioni di ipersensibilità del seno carotideo, a produrre una reazione cardio inibitoria; --c) l'impossibilità da parte di un agente privo di specifiche cognizioni scientifiche di individuare la sede anatomica in questione abbastanza circoscritta.

1.2. Il Giudice di primo grado assolveva la ricorrente mancando la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di omicidio preterintenzionale, giacché l'evento mortale non voluto non poteva essere addebitato a titolo di colpa all'odierna imputata.

Invero, la compressione del glomo carotideo della vittima poteva essere stata determinata in modo del tutto accidentale, fortuito non potendosi sostenere



che l'imputata fosse in possesso di cognizioni specialistiche anatomiche, sapendo quindi di poter attingere proprio a quel recettore.

La manovra difensiva di strozzamento non aveva provocato alcun meccanismo asfittico, innescando invece una reazione nervosa esorbitante a cagione dello stato di ipersensibilità della vittima dovuto alla precedente assunzione di alcol e cocaina. La stretta al collo difensivamente posta in essere da [REDACTED] si era rivelata letale non ex se, ma in quanto inserita in una cornice di sovraesposizione ad eventi cardiaci acuti.

Ad ogni modo doveva ritenersi sussistente o quantomeno il ragionevole dubbio della ricorrenza della scriminante della legittima difesa: la reazione della ricorrente era conseguenza della violenta aggressione subita dal [REDACTED]

1.3. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Perugia pur confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, nell'accezione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale è costituito unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato, riconoscendo comunque la ricorrenza della legittima difesa.

Lo sviluppo diacronico della colluttazione e conseguente decesso del [REDACTED] è stato ricostruito in maniera differente dalla Corte di assise rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, a mente del quale l'aggressione si era svolta interamente all'interno dell'abitacolo della autovettura e che la morte della vittima era avvenuta in quel contesto spaziale e temporale.

Invero, la Corte di assise d'appello ha ritenuto che la colluttazione avesse avuto inizio all'interno dell'abitacolo per poi proseguire all'esterno, culminando nel fossato dove ricorrente e vittima erano caduti.

Questa diversa ricostruzione poggia sui seguenti dati probatori: --a) gli oggetti personali della ricorrente (occhiali ed orecchini) furono trovati all'esterno dell'abitacolo; --b) le condizioni fisiche dell'imputata (fratture costali, tacchi a spillo) rendevano improbabile il trascinamento del cadavere al di fuori dell'autovettura; --c) i calzini della vittima non erano sporchi né lacerati, contrariamente a quanto sostenuto per giustificare il trascinamento.

La sentenza oggi impugnata ha sviluppato l'*iter* argomentativo circa la configurabilità in capo alla ricorrente della responsabilità per la fattispecie di omicidio preterintenzionale sulla base della circostanza che l'afferramento per il collo con manovra di compressione carotidea, che aveva determinato la gravissima aritmia cardiaca, doveva essere ricondotto quantomeno nella cornice delle percosse di cui all'articolo 581 cod. pen.



Ad ogni modo, conformemente al giudizio di primo grado, ha ritenuto sussistente la scriminante della legittima difesa, sul rilievo che l'azione di afferramento al collo da parte dell'imputata fosse una reazione difensiva quale conseguenza posta in essere mentre era immobilizzata sotto il corpo della vittima, circostanza confermata dal fatto la compressione fu di modesta intensità.

2. Avverso quest'ultima sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia e denuncia due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. più vizi di motivazione, ivi compreso il travisamento di prova, in punto di diversa qualificazione del fatto quale omicidio preterintenzionale.

Il Procuratore generale ricorrente, dopo avere richiamato la conforme ricostruzione in fatto contenuta nelle sentenze dei giudici di merito, ha in primo luogo censurato la sentenza, perché: --a) non vi era proporzionalità tra offesa e difesa; --b) era insussistente la difesa, giacché la ricorrente avrebbe potuto lasciare l'automobile ed allontanarsi dal luogo del delitto senza reagire alla aggressione; --c) era assente il requisito del pericolo, perché uscita dall'automobile avrebbe potuto fuggire.

2.2. Con il secondo motivo ha ritenuto configurabile l'eccesso colposo di legittima difesa, tenuto conto che la condotta lesiva ha superato l'intento difensivo.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso, articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, giacché i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione che la modesta pressione della sezione destra del collo era avvenuta solo per *ragioni meramente difensive ed è stata del tutto casuale*.

3.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

Invero, nel caso di specie è del tutto assente la colpa rispetto all'evento morte, la ricorrente *non ha previsto e certo non poteva prevedere che la compressione del collo del [REDACTED] potesse provocare la morte del medesimo*.

4. Con requisitoria del 10 febbraio 2026, l'Avvocato Generale, dott. Gabriele Mazzotta, chiedeva, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del procuratore generale e l'accoglimento del ricorrente, con annullamento con rinvio in punto di elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale.

5. Con memoria difensiva del 12 febbraio 2026, i difensori della ricorrente insistevano per l'accoglimento del ricorso in subordine chiedevano sollevare la



questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen. per contrasto degli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo sanzionatorio.

6. Con memoria difensiva del 17 febbraio 2026, l'Avv. [REDACTED] difensore delle parti civili chiedeva l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della parte pubblica è infondato, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente.

2. Le cause di giustificazione o di liceità (dette anche scriminanti) possono definirsi come quelle situazioni in presenza delle quali un fatto, che di per sé tipico ai sensi di una norma incriminatrice, non risulta illecito essendo la sua realizzazione permessa o imposta da un'altra norma rinvenibile in qualsiasi altro ramo dell'ordinamento giuridico: in ossequio alla teoria tripartita (lo stesso vale per la quadripartita) sussistono gli elementi costitutivi del fatto tipico, ma al contempo v'è una norma permissiva all'interno dell'ordinamento giuridico che lo scrimina in ragione della tutela di un contrapposto interesse meritevole di prevalere rispetto ad un interesse sacrificabile.

Tra esse vi è anche la legittima difesa: ai sensi dell'art. 52, comma primo, cod. pen.: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

In termini generali, osservandone la ratio, la scriminate ammette, in via del tutto eccezionale, il riconoscimento di un diritto "naturale" alla difesa, sempre che sia accertata la sussistenza, con prova rigorosa, di tutti i requisiti imposti dal Legislatore.

2.1. Quando la Consulta si è occupata di questioni di legittimità costituzionale concernenti la scriminante della legittima difesa, non ha messo in discussione che l'istituto postuli la necessità di reazione ad un'offesa in atto, non essendo invece configurabile quando, al momento del fatto, l'esigenza auto e/o eteroprotettiva si sia esaurita e l'agente intenda soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale (Corte cost., sent. n. 278 del 23 maggio 1990).

Particolarmente conferente è, poi, il richiamo a Corte cost., sent. n. 225 del 1987, ove la Consulta ha sottolineato come il requisito dell'attualità aiuti a risolvere, caso per caso, le situazioni in cui di fatto può manifestarsi l'effettività dell'aggressione che giustifica la reazione difensiva, qualificandola in termini di necessità (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344; Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419).



Venendo alla prospettiva convenzionale, a conferma dell'ineludibilità del requisito della necessità della reazione difensiva come presupposto per l'applicabilità della scriminante, si osserva che l'art. 2 della CEDU, dopo aver, al paragrafo 1, sancito la protezione del diritto alla vita ed il divieto di provocare volontariamente la morte di alcuno, al par. 2, lett. a), considera come non in contrasto con detto articolo la morte di una persona determinata "da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona da una violenza illegittima". La giurisprudenza convenzionale ha mostrato attenzione nel sottolineare che il ricorso alla forza rilevante nell'ottica dell'art. 2 CEDU deve essere oggetto di stretta interpretazione, deve "essersi reso "assolutamente necessario" per raggiungere uno degli obiettivi di cui ai commi a), b) o c)" e deve essere improntato al criterio della proporzione (Corte EDU, Grande Camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia).

Tanto in linea con l'art. 6, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato con l. 25 ottobre 1977, n. 881 ("Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita"), del pari fonte di quegli obblighi internazionali vincolanti per il legislatore e per l'interprete a norma dell'art. 117, comma 1, Cost.

Come ripetutamente enucleati dalla giurisprudenza pluriennale di questa Corte, tre sono i presupposti applicativi dell'esimente: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui; la necessità di reagire a scopo difensivo; la proporzione tra la difesa e l'offesa (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone e altro, Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). Il pericolo dovrà essere incombente ovvero in atto; dovrà derivare da un'aggressione umana qualificabile in termini di ingiustizia e la reazione difensiva dovrà comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, cit., in motivazione).

Pertanto, in tema di difesa legittima, l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa così concreta e imminente da sfociare, se non neutralizzata tempestivamente, nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, così che la reazione legittima implica l'inevitabilità del pericolo, tale da rendere priva di alternative l'aggressione quale rimedio per neutralizzare l'offesa, con conseguente impossibilità di attribuire rilevanza esimente ad ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata.



Alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione *ex ante*, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante" (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473-01; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010, Siviglia, Rv. 267473; Sez. 3, n. 3257 del 25/01/1991, Calabria, Rv. 186611).

Deve poi ricordarsi che è proprio l'art. 52 cod. pen. ad annoverare tra i suoi presupposti "il pericolo attuale di un'offesa ingiusta", che, a fortiori, giustifica la "reazione legittima", purché proporzionata all'aggressione, quando si è già consumata una lesione del bene giuridico esposto.

L'offesa ingiusta altrui è dunque antecedente logico della legittima difesa.

E' anche consolidato il principio di diritto alla cui stregua il giudizio di accertamento della legittima difesa deve essere effettuato con giudizio *ex ante* - e non già *ex post* - delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod. pen., dell'esimente indicata (Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010, Siviglia e altro, Rv. 245843, e, tra le precedenti conformi, Sez. 1, n. 4456 del 17/02/2000, Tripodi, Rv. 215808).

Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, peraltro, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate *ex ante*), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente



idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, De Rosa ed altro, Rv. 235181).

Sussiste invece l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno Francesco, Rv. 285373, fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputata aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra); Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhini Said, Rv. 275269: in tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica ogniquale volta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'eccesso colposo dell'imputata che, molestato dalla persona offesa, visibilmente ubriaca e con equilibrio precario ed instabile, l'aveva spinta, seppure in modo lieve, facendola cadere in terra e cagionandone il decesso; Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, P.G. in proc. L., Rv. 273731).

Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa reale o dell'eccesso colposo nella stessa costituisce, peraltro, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, Greco, Rv. 241553).

Sotto altro aspetto, la norma sull'eccesso colposo di legittima difesa, nella costruzione originaria dell'art. 55, comma primo, cod. pen. rimasta immutata, prevede la punibilità a titolo di colpa, ove il delitto cui accede sia punibile a tale titolo, di condotte poste in essere, in presenza dei presupposti della scriminante, ma con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati; ne consegue che, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad una differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione delle necessarie azioni difensive ovvero ad un errore schiettamente esecutivo, da una parte, ed eccesso consapevole e volontario, dall'altra.

Solo i primi, infatti, rientrano nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55, comma primo, cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta



volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352; sul tema anche Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno, Rv. 285373; Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini, Rv. 275269; Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, L., Rv. 273731).

Secondo la tradizionale esegesi di questa Corte, intanto può parlarsi di eccesso colposo, in quanto siano sussistenti tutti i presupposti per ritenere integrata la scriminante, perché il primo presuppone il superamento dei limiti della seconda (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898), sia nella forma piena che in quella putativa (Sez. 4, n. 11135 del 23/11/1984, Barbaro, Rv. 167099; Sez. 1, n. 2886 del 29/19/1982, dep. 1983, Fezza, Rv. 158288; Sez. 1, n. 13803 del 17/05/1976, Girometta, Rv. 134993).

Appare, ancora, opportuno precisare - ribadendo il principio in questa sede - che vi è una differenza concettuale tra la scriminante in forma putativa e l'eccesso colposo.

In entrambi i casi, rileva l'errore, sotto forma di dispercezione della realtà; ma, mentre, ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., l'errore - scusabile - deve investire gli elementi costitutivi della causa di giustificazione, replicandone l'esistenza su di un piano putativo, quello di cui all'art. 55 cod. pen. investe, invece, solo la falsata valutazione del detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati, quando la scriminante tuttavia sussista (Sez. 1, n. 672 del 26/10/1989, dep. 1990, Busnelli, Rv. 183097; Sez. 5, n. 5465 del 18/03/1988, Sorrentino, Rv. 178329).

Inoltre, in materia di legittima difesa come di eccesso colposo, è opinione consolidata di questa Corte che "l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio *ex ante* calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione" (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268).

Se ne può dedurre che la valutazione processuale circa la responsabilità non potrà fondare su elementi accertati solo a posteriori, grazie all'attività investigativa e all'istruttoria, salvo che questi ultimi siano utili per ricostruire il contesto in cui l'autore del fatto si è mosso e i dati di realtà che quest'ultimo ha avuto a disposizione nel corso dell'azione di cui è chiamato a rispondere.



3. La Corte di assise di appello, invero, ha riconosciuto la legittima difesa con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 26-28 della sentenza impugnata), escludendo la configurabilità dell'eccesso colposo.

Il giudice di secondo grado, in particolare, ha evidenziato la sussistenza dei requisiti della proporzionalità e dell'inevitabilità altrimenti.

Con riferimento al primo requisito, ha evidenziato come la reazione dell'imputata fosse palesemente proporzionata rispetto alla condotta della vittima, ed anzi forse anche sproporzionata in difetto, tenuto conto che l'afferramento del collo aveva solo una azione difensiva rispetto alla irrefrenabile condotta violenta posta in essere dalla vittima che aveva colpito con pugni il volto ed il corpo del ricorrente.

Del resto, è assente la refertazione di consistenti lesioni sul corpo del ■■■■■. ■■■■■ mancano importanti lesività sul suo volto (tumefazione e/o ematoma) da ricondursi con univoca certezza alla condotta aggressiva del ricorrente.

Gli stessi periti affermano che *l'esame autoptico ha permesso di escludere qualsivoglia tipo di coinvolgimento delle fasce muscolari superficiali e/o profonde e degli organi interni risultati completamente indenni*

Quanto al secondo requisito, ha evidenziato che la violenta aggressione fisica in atto poteva far ragionevolmente pensare che la vittima, a sua volta di una condizione di irrefrenabile sovreccitazione psichica indotta dalle sostanze assunte che potenziava oltre misura anche la sua forza fisica e capacità offensiva, volesse proseguire nella condotta violenta sino alle estreme conseguenze in danno della propria incolumità o della propria vita.

Al riguardo correttamente i giudici di merito hanno evidenziato: --a) la maggiore prestantza fisica di cui fruiva l'aggressore e al contempo delle condizioni di minorata difesa in cui l'aggredata si era venuta a trovare almeno nella prima fase dell'episodio allorché la ricorrente era ancora seduta sul sedile passeggero e il ■■■■■ in piedi dal lato esterno destro dell'auto, aveva continuato a picchiarla selvaggiamente, strappandole anche i capelli per costringerla ad uscire dall'automobile; --b) la concreta impossibilità per la ricorrente, data loro notturna e la zona isolata, con pioggia in atto che aveva reso il terreno fangoso, di richiedere l'aiuto di qualcuno ovvero di poter dare le spalle all'aggressore per cercare di fuggire.

Va, altresì, rilevato che l'imputata si trovava in una posizione tale da non consentirle di sottrarsi all'aggressione, se non a rischio di porre gravemente in pericolo la sua incolumità.



In conclusione, per i giudici di merito sussisterebbero tutti gli estremi della legittima difesa: --a) vi era il pericolo di un'offesa attuale; --b) la difesa del ricorrente era stata necessitata e inevitabile quale unico sistema per sottrarsi all'aggressione; --c) vi era proporzione tra difesa e offesa.

Da quanto precede, emerge che la Corte distrettuale da un lato ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'eccesso colposo di cui al secondo comma dell'art. 55 cod. pen., dall'altro ha appurato nessun superamento dei limiti dell'esimente determinato da un errore colposo, di carattere percettivo o esecutivo, rilevante ex art. 55, comma primo, cod. pen.

Per la sentenza gravata, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa sono state correttamente intese nel senso che la reazione del ricorrente è stata ritenuta nelle circostanze della vicenda (apprezzate *ex ante*) l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto.

I rilievi sussunti nell'impugnazione presentano un connotato fortemente rivalutativo e fattuale, apparendo essi finalizzati - più che alla evidenziazione di vizi specificamente deducibili in sede di legittimità - a provocare una rilettura degli elementi contenuti nell'incarto processuale, auspicando quindi il compimento di una operazione inibita a questa Corte.

Il ricorrente, infatti, in relazione ai diversi punti dedotti, finisce per proporre una nuova lettura del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito, così limitandosi a formulare una difforme ricostruzione della fattispecie concreta e di quanto accaduto; trattasi di una attività estranea al giudizio della Corte di Cassazione, cui non può chiedersi di procedere ad una terza valutazione degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione impugnata.

A fonte della suddetta argomentazione, la censura del ricorrente circa l'insufficiente motivazione non coglie nel segno, atteso che non dà luogo a vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

Pertanto, sottolineando che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ribadendo la impossibilità per il giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio, si deve concludere che nessun vizio di motivazione, nell'accezione ritenuta rilevante dai costanti insegnamenti di questa Corte appare inficiare l'impugnata sentenza che, al contrario di quanto



opinato nei ricorsi, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di aporie e di contraddittorietà.

In conclusione, a fronte di questa motivazione, il PM si limita ad offrire una versione alternativa che non scalfisce la solidità argomentativa della sentenza impugnata.

3. Il ricorso proposto dall'imputata è inammissibile.

3.1. Il ricorso pone la questione pregiudiziale concernente la verifica dell'interesse dell'imputata ad impugnare la decisione assolutoria in esame, emessa con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Deve essere ricordato che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse – concreto e attuale – correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, sussistente solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite di questa Corte che, in adesione ad una nozione "utilitaristica", hanno affermato come la facoltà di attivare i procedimenti impugnatori non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. La legge processuale non ammette, dunque, l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento; non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Sez. U, n. 12234 del 23/11/1985, Di Trapani, Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002).

Per il giudice della nomofilachia, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può basarsi sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili (che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti) – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio



processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (in termini, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

La sua individuazione, riferita al sistema delle impugnazioni penali, richiede la comparazione tra dati processuali precisi, costituiti, non dalla domanda della parte e dalla decisione adottata, ma dal provvedimento impugnato e dalla pronuncia che il giudice di grado superiore potrebbe emanare qualora accogliesse la richiesta impugnatoria. L'interesse deve poi presentarsi in termini concreti ed attuali, sussistere al momento della proposizione dell'impugnazione e permanere sino a quello della sua decisione perché questa possa esplicitare un'effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

Interesse che non può essere identificato con la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato proprio per effetto della riforma o dell'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172).

La Corte ritiene (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815) che "l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputata, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche



praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018).

4. Deve richiamarsi altresì la complessa elaborazione giurisprudenziale in tema di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, potendosene applicare i principi affermati anche al caso che ci occupa.

Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240814-01 ebbero ad operare un'attenta ricognizione delle varie formule di proscioglimento e dei rispettivi rapporti. Vi si legge che la formula "perché il fatto non sussiste" "indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l'evento o il nesso di causalità), ossia l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, anche soltanto a livello di tentativo", mentre quella "l'imputata non l'ha commesso" presuppone "la sussistenza di un fatto penalmente rilevante, ma dichiara l'impossibilità di attribuirne la commissione all'imputata, o perché è stata raggiunta la prova positiva della totale estraneità dell'imputata al fatto o perché manca o è insufficiente la prova del suo coinvolgimento".

In considerazione del loro contenuto, per Sez. U Guerra "queste due formule assolutorie debbono essere adottate in via preferenziale rispetto a tutte le altre".

La formula "perché il fatto non costituisce reato", invece, viene utilizzata "nelle ipotesi in cui, pur essendo presenti gli elementi oggettivi del reato, manchi invece l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, ovvero sussista una scriminante, o causa di giustificazione, comune o speciale".

Rilevavano, inoltre, Sez. U Guerra "che non vi sono incertezze sul punto che, nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista altresì una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità penale, ed esclude di conseguenza il reato, la formula di proscioglimento da adottare è quella che "il fatto non costituisce reato" (Sez. 5, n. 27283 del 20/03/2007, Olimpio, non mass.; Sez. 6, n. 15955 del 01/03/2001, Fiori, Rv. 218875; Sez. 6, n. 7836 del 08/04/1999, Barbieri; Sez. 5, n. 5109 del 25/03/1997, Landonio, Rv. 208153; Sez. 6, n. 16706 del 14/07/1989, Gatto, non mass., con riferimento all'art. 152 dell'abrogato codice di rito; Sez. 3, n. 10276 del 30/06/1982, Boscolo, Rv. 155896; Sez. 3, n. 5066 del 10/10/1975, dep. 1976, Patruno, Rv. 133394).

E che è anche pacifico che, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" va pronunciata non solo quando vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, ma anche quando vi è dubbio sull'esistenza della stessa (Sez. 6, n. 10332 del 25/09/1995, Lajacona, Rv. 202658).



4.1. Muovendo da tale ricognizione, la sentenza del 2009 ebbe ad esaminare le condizioni in presenza delle quali può ravvisarsi in capo all'impugnante l'interesse di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., distinguendo, con riguardo all'impugnazione di una sentenza di proscioglimento, la posizione dell'imputata da quella del pubblico ministero e della parte civile.

Le Sez. U evidenziarono anche che, per quanto riguarda in particolare l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato "già con la sentenza n. 200 del 1986 la Corte costituzionale aveva evidenziato la sostanziale diversità esistente tra le formule "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputata non l'ha commesso" (che indicano, rispettivamente, l'insussistenza materiale del fatto storico e la totale estraneità dell'imputata) e la formula "perché il fatto non costituisce reato", la quale invece si caratterizza perché riconosce la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua riferibilità all'imputata, ma nega la punibilità per la mancanza dell'elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di esclusione dell'antigiuridicità o anche (secondo la norma all'epoca vigente) di una causa di esclusione della punibilità. La Corte, quindi, riconobbe che soltanto le prime due formule hanno un contenuto ampiamente liberatorio ed escludono ogni pregiudizio (attuale o potenziale) per il proscioglimento, mentre nel caso di formula "perché il fatto non costituisce reato" non può negarsi il diritto dell'imputata di impugnare per ottenere una formula più favorevole, che escluda la sussistenza materiale del fatto storico o la sua riferibilità all'imputata stesso".

Per quanto riguarda l'impugnazione dell'imputato, Sez. U Guerra sottolinearono come allo stesso vada normalmente "riconosciuto il diritto di impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula per lui migliore perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli"; infatti, in tale caso, "l'interesse ad impugnare assume il carattere della concretezza in quanto tende non solo all'applicazione della formula giuridicamente più esatta ma anche alla eliminazione di un qualche effetto pregiudizievole", sicché è pacificamente riconosciuto "l'interesse dell'imputata ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputata non lo ha commesso", e ciò perché, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dalla prima formula assolutoria".

Nell'argomentare del giudice nomofilattico, dunque, a dar corpo all'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione "perché



il fatto non costituisce reato" convergono, da un lato, le conseguenze di natura morale conseguenti all'accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi del reato ascritto all'imputata e, dall'altro, la considerazione degli effetti extrapenal della sentenza non pienamente liberatoria.

4.2. La prospettiva delle Sezioni unite si salda, dunque, con quella delineata dalla Corte costituzionale in varie pronunce che la stessa richiama e, in particolare, nella sentenza n. 85 del 2008, che ha sottolineato come, oltre alle pronunce ampiamente liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputata non lo ha commesso", la categoria delle sentenze di proscioglimento comprenda "sentenze che, pur non applicando una pena, comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo" e, quindi, sono "idonee ad arrecare all'imputato significativi pregiudizi, sia di ordine morale che di ordine giuridico".

Ampio è, dunque, il rilievo che la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Suprema Corte attribuisce all'interesse morale dell'imputata ad ottenere una formula assolutoria migliore di quella "il fatto non costituisce reato", formula che, peraltro, non esclude la sussistenza dei fatti materiali da cui deriva il riconoscimento del diritto o dell'interesse legittimo di cui si controverte nel giudizio civile o amministrativo ai sensi degli artt. 652 e 654, cod. proc. pen. e in quello disciplinare ai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35277 del 25/02/2016, Attinese, Rv. 267740).

Costituisce oggi, pertanto, *ius receptum* il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono alla seconda nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524-02; Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Annese, Rv. 274285; Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavelia, Rv. 273178; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996; Sez. 6, n. 41706 del 27/09/2013 Presutto, Rv. 256921).

La formula "perché il fatto non sussiste", avendo una maggiore ampiezza di effetti liberatori, prevale anche su quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, Magera, Rv. 238195)

Conclusivamente sul punto, per quello che rileva in questa sede, all'imputato va normalmente riconosciuto il diritto di impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula per lui migliore



perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli.

In tal caso, infatti, l'interesse ad impugnare assume il carattere della concretezza in quanto tende non solo all'applicazione della formula giuridicamente più esatta ma anche alla eliminazione di un qualche effetto pregiudizievole.

Pertanto, l'interesse all'impugnazione non sussiste ove si risolva in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia e sia, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 244207).

4.3. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso secondo i canoni dell'art. 568 cod. proc. pen., l'atto d'impugnazione deve tuttavia indicare l'interesse concreto, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare che, in quanto attualmente pregiudizievoli, la ricorrente chiede siano eliminati.

Tale interesse può consistere sia nel conseguimento di effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), sia nel perseguimento di conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.).

In altri termini, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputata, questi ha interesse a impugnare la sentenza qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Sez. 1, n. 7671 del 05/12/2000, dep. 2001, Patteri, Rv. 218311; Sez. 6, n. 8450 del 17/06/1998, Mazzilli, Rv. 212226).

5. Nel ricorso in esame è omessa ogni deduzione del possibile pregiudizio che derivi al ricorrente dalla formula assolutoria adottata.

La ricorrente non indica quale è l'interesse concreto ad impugnare il provvedimento, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, salvo fare riferimento al carattere necessitato, *rectius* dovuto, del ricorso *finalizzato a dare un contributo alla battaglia di civiltà giuridica che l'Accademia, l'Avvocatura e parte della Giurisprudenza da qualche anno portano avanti per combattere la perdurante e surrettizia invasione della responsabilità oggettiva nel campo della responsabilità penale, in spregio al principio di colpevolezza e al canone della responsabilità personale in ambito penale*, concludendo che la ricorrente va assolta, oltre che per



la già ritenuta sussistenza della scriminante della causa di giustificazione della legittima difesa, perché il fatto non costituisce reato, non potendo muoversi alcun *rimprovero di colpa/prevedibilità in concreto dell'evento morte*.

Infatti, pur ritenendo configurabile l'omicidio preterintenzionale la Corte di Assise di appello, riconoscendo la sussistenza della scriminante della legittima difesa, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e con l'odierno ricorso, la difesa non potrebbe ottenere una formula assolutoria differente; né il "solo" riconoscimento della legittima difesa potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli sul versante risarcitorio in sede civile, stante la operatività dell'art. 2044 cod. civ.

In altri termini, la ricorrente non potrebbe conseguire conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.).

Né tantomeno nel corso della odierna udienza è stato indicato uno specifico interesse sotteso al ricorso.

L'impugnazione non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità, così essendo precluso ogni esame della congruità dell'*iter* logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

6. Da quanto precede consegue altresì la non rilevanza della questione di legittimità dedotta.

7. Ad ogni modo, l'odierno collegio rileva che la sentenza oggi gravata è corredata da una motivazione, comunque, non corretta in diritto.

8. L'art. 584 cod. pen. qualifica come "omicidio preterintenzionale" l'ipotesi in cui l'agente, "con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582", cagioni la morte di un uomo. Tale disposizione, peraltro, deve essere posta in ovvia relazione con la definizione che l'art. 43, comma primo, cod. pen. offre del delitto preterintenzionale, o "oltre l'intenzione", che ricorre "quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente".

La fattispecie incriminatrice, dunque, è costruita a partire da un criterio di imputazione dell'evento prettamente normativo, atteso che la non volontà dell'evento, verificatosi "oltre l'intenzione" dell'agente, non può ovviamente descrivere alcun connotato psicologico reale.

Tuttavia, la scelta di politica criminale che sta alla base della punizione dell'evento morte, indipendentemente dalla presenza di un coefficiente psichico



reale, con un trattamento sanzionatorio più rigoroso della corrispondente ipotesi colposa, risiede nel fatto che l'elemento psicologico della rappresentazione e volizione, che rappresenta la forma più penetrante di appartenenza del fatto al suo autore, connota il segmento iniziale del fatto tipico, attraverso, appunto, la direzione della condotta verso la realizzazione di un episodio di percosse o lesioni.

È questo un modello di incriminazione delle condotte umane che si presenta in numerose fattispecie contemplate dal cod. pen., accomunate dalla rappresentazione e volizione di un determinato fatto tipico alle quali però consegue, nel concreto momento esecutivo, la realizzazione di un fatto diverso.

Si pensi al grande capitolo dogmatico del reato aberrante, caratterizzato da forme differenti di sviamento dell'azione esecutiva, ad esempio con l'integrazione di una fattispecie diversa da quella voluta (*aberratio delicti*), commessa in luogo di quella voluta (art. 83, primo comma, cod. pen.) o in aggiunta ad esso (art. 83, secondo comma, cod. pen.); o, ancora, a quella particolare ipotesi di *aberratio* delineata dall'art. 586 cod. pen., in cui dal delitto voluto devono "derivare", come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni della persona offesa; e, infine, allo sviamento dell'azione esecutiva da quella programmata, con la realizzazione, ad opera di taluno dei soggetti concorrenti, di un reato più grave rispetto a quello voluto da taluno dei complici (concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.).

La risposta dell'ordinamento rispetto a tali scostamenti che caratterizzano la fase esecutiva dell'azione criminosa è differenziata sul piano sanzionatorio, posto che, a volte, la punizione del risultato non voluto avviene applicando il regime previsto per le corrispondenti fattispecie colpose (come nel caso dell'*aberratio delicti* e del 586 cod. pen., che della prima costituisce un'ipotesi particolare); mentre altre volte si caratterizza per l'applicazione di una disciplina sanzionatoria *ad hoc* (come nel caso dell'art. 116 cod. pen., in cui colui che non voleva commettere il reato effettivamente realizzato va incontro, ove esso sia più grave, a una diminuzione di pena) ovvero, come nel caso appunto della preterintenzione, di un regime giuridico autonomo, caratterizzato da un peculiare meccanismo di imputazione dell'evento non voluto e da un distinto trattamento sanzionatorio, più grave rispetto a quello previsto per la corrispondente fattispecie colposa.

Le ragioni di quest'ultima scelta, ovvero della previsione dell'autonoma categoria della preterintenzione, sono state rinvenute, in dottrina, nella peculiare struttura che caratterizza, sul piano criminologico, le fattispecie cui essa è "naturalmente" applicabile, costituite dalla realizzazione, come detto, di un'azione volta alla realizzazione di un *vulnus* all'integrità fisica della persona offesa e da una successiva evoluzione, non voluta, verso l'evento più grave, costituito dalla sua morte.



9. Venendo, indi, alla questione del regime di imputazione soggettiva dell'evento mortale, va ricordato che sull'argomento si sono profilati tre filoni interpretativi; l'uno che riteneva la preterintenzione composta da dolo misto a responsabilità oggettiva, l'altro che l'ha costruita secondo un'idea di prevedibilità dell'evento più grave predefinita dal legislatore, l'altro ancora come dolo misto a colpa.

9.1. Secondo il primo, risalente orientamento, nell'omicidio preterintenzionale sarebbe sufficiente il dolo di percosse e lesioni, mentre l'addebito dell'evento morte che consegue alla condotta dell'autore del fatto sarebbe a costui ascritto sul solo presupposto dell'esistenza di un nesso eziologico tra condotta diretta a ledere o a percuotere - questa certamente oggetto di volizione - e il decesso della vittima, prescindendo da ogni indagine di volontarietà o di colpa o di prevedibilità dell'evento maggiore (Sez. 1, n. 14063 del 30/06/1986, De Nunzio, Rv. 174619; Sez. 1, n. 9449 del 20/01/1986, Barletta, Rv. 173746; Sez. 5, n. 10134 del 17/05/1982, Corti, Rv. 155865).

Tale tesi non ha avuto seguito perché ritenuta debole sul versante della compatibilità con il principio costituzionale di colpevolezza, come interpretato dalla Consulta nella sentenza n. 364 del 1988.

9.2. La diversa teoria cosiddetta dell'"intenzione di risultato" - cui ha affermato di voler aderire la decisione avversata e che ha dato corpo alla giurisprudenza di legittimità che ancora può dirsi maggioritaria - ha negato che la preterintenzione costituisca una figura di dolo misto a responsabilità oggettiva ed ha altresì negato che possa trattarsi di dolo misto a colpa; il dolo - così la tesi in esame - deve abbracciare solo la condotta rilevante ex art. 581 o 582 cod. pen. e la conseguenza letale della condotta è addebitabile all'autore del fatto in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave data l'intrinseca portata pericolosa dell'azione di percuotere o di ledere (tra le altre, Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, A., Rv. 286014; Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, Rv. 285196; Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386; Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357).

Questa tesi ha resistito anche al confronto con la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla compatibilità costituzionale della disposizione di cui all'art. 586 cod. pen., secondo cui la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale,



tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381).

Si è sostenuto, infatti, che la fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. è diversa da quella dell'omicidio preterintenzionale, giacché quest'ultima è caratterizzata dall'omogeneità tra evento meno grave voluto e evento morte non voluto - secondo un criterio di "progressione lineare" - osservando, inoltre, come un trattamento diversificato e rafforzato per il reato ex art. 584 cod. pen. sia giustificato per la carica offensiva di beni primari, quali l'incolumità della persona e la stessa vita, che esso possiede.

Nel reato di cui all'art. 586 cod. pen., invece, non solo tale omogeneità manca, ma l'evocazione della colpa a sostegno dell'evento diverso da quello oggetto del dolo è propiziata dal richiamo normativo all'*aberratio delicti* e, quindi, al concetto di colpa di cui all'art. 83 cod. pen. (Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, e Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, citt., in motivazione).

Il riferimento all'omogeneità del bene giuridico tutelato dal delitto di omicidio preterintenzionale e da quelli di percosse e lesioni viene poi svolto dalle decisioni espressive dell'orientamento maggioritario in un'ulteriore prospettiva.

In questa direzione, si è affermato che la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto di omicidio preterintenzionale è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che "da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa" (Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013; Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv. 273284); in altri termini, "è lo stesso legislatore che indica come prevedibile la morte della vittima, quando verso la stessa si sia indirizzata l'attività di aggressione fisica da parte dell'agente" (Sez. 5, n. 35582 del 2012, Palazzolo, cit.); dunque, l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale "s'incentra sulla derivazione dell'evento più grave dalla condotta lesiva dell'agente, elevata a previsione *ex lege* in virtù della probabilità del suo verificarsi", sicché l'evento più grave della morte "costituisce una progressione che secondo la valutazione del legislatore - che in quanto derivante da precise scelte di politica criminale dirette a garantire l'incolumità della persona che trovano rispondenza nella casistica criminale non è di per sé sindacabile - è probabile si verifichi allorquando si pongono in essere azioni violente, quali le percosse e quelle foriere di lesione personale, non a caso selezionate nell'ambito dei delitti dolosi ed incriminate nell'ambito della previsione incriminatrice, *ad hoc*, di cui all'art. 584 cod. pen." (Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, cit.).

Nei termini indicati, l'argomento sinteticamente esposto (ripreso da varie altre sentenze espressive dell'orientamento maggioritario) fa leva, all'evidenza, su una presunzione assoluta (non contemplando la possibilità giudica di superarlo) di



probabilità (elevata, dovrebbe ritenersi) che dalle "azioni violente" integranti le fattispecie di percosse e lesioni derivi l'evento morte.

In ipotesi siffatte, invero, è stato ritenuto, alla stregua di una massima di comune esperienza, validata dalla pratica giudiziaria (sulla cui portata applicativa sono state avanzate critiche, per come si specificherà al § 9.4.), che l'esercizio di una forma di violenza sulla persona possa agevolmente trasmodare, ancorché senza che l'agente lo voglia, in conseguenze peggiori, sino alla morte della vittima e che, dunque, questo giustifichi, sul piano della prevenzione generale che costituisce l'obiettivo delle scelte di incriminazione, un trattamento distinto e più severo rispetto alle ipotesi di colpa.

9.3. Prendendo le mosse da tali premesse, si discosta nettamente dalla tesi prevalente l'orientamento secondo cui l'elemento psicologico del delitto preterintenzionale deve essere ravvisato nel dolo misto a colpa, riferito il primo al reato meno grave e la seconda all'evento più grave in concreto realizzatosi e che richiede, ai fini dell'imputazione di quest'ultimo al soggetto agente, la verifica di volta in volta della sua concreta prevedibilità (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490, che richiama Sez. 1, n. 19611 del 26/04/2006, Grillo e Sez. 1, n. 37385 del 22/09/2006, Ivascu, non massimate; Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892; Sez. 1, n. 9294 del 10/06/1983, Galletti, Rv. 161038).

Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, cit., ha raggiunto detta conclusione attraverso un articolato itinerario argomentativo che ha preso le mosse dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale nn. 364 e 1085 del 1988 e n. 322 del 2007.

In primo luogo, si è sottolineato come il precetto di cui all'art. 27, comma 1, Cost, e il concetto di responsabilità per fatto "proprio" implicino non solo che non possa risponderci per fatto altrui, ma anche che, per giustificare la reazione penale, il fatto debba essere rimproverabile soggettivamente in quanto almeno commesso con colpa, siccome prevedibile ed evitabile. Si è così sostenuto che tutti gli elementi principali della fattispecie devono essere "soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati". Tra gli "elementi più significativi della fattispecie tipica" (sent. n. 364 del 1988), ossia tra gli "elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie" (sent. 1085 del 1988) vi è certamente l'evento morte.

In secondo luogo, si è sottolineato come il coefficiente psichico svolga un ruolo fondamentale anche nel garantire il rispetto della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost., in quanto non avrebbe senso "rieducare"



chi non ha bisogno di essere "rieducato", non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso (Corte cost. n. 364 del 1988).

Nella medesima prospettiva, la sentenza n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale ribadisce che affinché "l'art. 27 Cost., comma 1, sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati"; sviluppando l'impostazione delineata dalla sentenza n. 364, la successiva sentenza n. 1085 del 1988 esclude la compatibilità con il principio dettato dall'art. 27 Cost., comma 1, della massima *qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu*, poiché, se è vero che tale massima implica, almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) in assenza del quale non si avrebbe il *versari in re illicita*, "non per tal ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi (...) nella produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo".

Ribadendo l'insegnamento delle pronunce del 1988, la sentenza n. 322 del 2007 della Corte costituzionale ha sottolineato che "il principio di colpevolezza partecipa, in specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost., comma 2): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione (...), sulla base di una valutazione anticipata ("calcolabilità") delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; "calcolabilità" che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili.

In terzo luogo, Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, cit. ha sostenuto che il principio di colpevolezza risponde altresì all'esigenza di garantire la prevedibilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, "calcolabilità" che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili.

Un altro degli argomenti a sostegno della tesi dell'omicidio preterintenzionale come sostenuto soggettivamente da dolo misto a colpa fonda sulla già evocata sentenza delle Sezioni Unite Ronci, in particolare richiamando l'attenzione su quella parte della motivazione in cui l'autorevole precedente ha chiarito che "l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di



colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., una responsabilità per colpa in concreto".

9.4. Dopo aver diffusamente rievocato gli orientamenti precedenti e pur apprezzando la coerenza sistematica di quello appena ricordato - "perché il dolo mantiene la sua struttura tipica avendo ad oggetto l'evento concreto del fatto base descritto nella norma incriminatrice" - il recente approdo di questa Corte con Sez. 5, n. 23926, del 02/05/2024, Sansone, Rv. 287574, individua i limiti dei due orientamenti più recenti.

Entrambe le prospettive ermeneutiche prima descritte hanno formato oggetto di rivisitazione critica dalla più recente elaborazione giurisprudenziale che ha evidenziato significative criticità che non consentono di accedervi.

Infatti, la tesi del dolo unitario sottende, a ben vedere, un meccanismo di imputazione dell'evento più grave di natura sostanzialmente oggettiva, essendo la prevedibilità dell'evento "insita... nella stessa norma che lo prevede, la quale reputa assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa" (Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, cit.). È, infatti, evidente che risolvendosi il modello in esame nella configurabilità di una prevedibilità in astratto dell'evento morte, esso finisce per costruire la preterintenzione secondo lo schema del dolo (per gli atti diretti a percuotere o ledere) misto a responsabilità oggettiva (per l'evento mortale non voluto).

Inoltre, tale teoria non sarebbe condivisibile in quanto incentrata sul dolo delle percosse e delle lesioni e perché, nel caso di condotte eteroaggressive dotate di spiccata capacità lesiva, genererebbe difficoltà di discernimento tra i casi di dolo eventuale del delitto di omicidio e quelli di sola preterintenzione. Volendo riguardare la ritenuta prevedibilità presunta insita nel dolo di percosse e lesioni, inoltre, si rischierebbe di dare luogo ad un criterio di addebito riconducibile alla ripudiata responsabilità oggettiva.

La scarsa ragionevolezza della presunzione risulta amplificata dal confronto con altre fattispecie, in relazione alle quali l'evento morte viene addebitato secondo gli ordinari criteri di imputazione soggettiva, senza ricorrere ad alcuna presunzione. Non si vede, invero, come le percosse possano ritenersi più prossime all'evento letale rispetto alle condotte di abbandono di minori ex art. 591, comma terzo, cod. pen. o di omissione di soccorso ex art. 593, comma terzo, cod. pen., in relazione alle quali l'evento morte è addebitabile all'agente in base al nesso psicologico previsto dal regime di imputazione delle circostanze ex art. 59, comma secondo, cod. pen.

Deve altresì precisarsi che la giurisprudenza costituzionale è del tutto consolidata nel senso che "le presunzioni assolute", specie quando limitano un diritto fondamentale della persona (e, può aggiungersi, un principio fondamentale



del diritto penale, quale quello della colpevolezza), violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*; in particolare, "l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa" (Corte cost., sent. n. 185 del 2015; conf., ex plurimis, sentenze n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).

In altri termini, è necessario che "la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'*id quod plerumque accidit*" (Corte cost., n. 139 del 2023; conf. sentenze n. 211 del 2022, n. 278 del 2019, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016 e n. 225 del 2008): "l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa" (Corte cost., sentenza n. 235 del 2019).

La presunzione di "derivazione" dell'evento morte dai fatti di percosse e lesioni o, meglio, degli atti diretti a percuotere o a ledere (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 6918 del 08/01/2016, Avram, Rv. 266614; Sez. 5, n. 41017 del 12/07/2012, Rv. 253744) non risponde a questi canoni.

Per coglierne l'evidente irragionevolezza e la non rispondenza all'*id quod plerumque accidit* può raffrontarsi la fattispecie di percosse (per la cui integrazione è sufficiente condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica che produca un'apprezzabile sensazione dolorifica: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122) con quella cui si riferiva il ricorso deciso da sez. un., Ronci, ossia la cessione di due dosi di eroina: è di tutta evidenza come la probabilità di causazione dell'evento mortale sia ben più alta in quest'ultima ipotesi, il che priva di consistenza la presunzione su cui fa leva l'orientamento maggioritario e, con essa, la pretesa distinzione "ontologica" tra i delitti di omicidio preterintenzionale e di morte come conseguenza di altro delitto sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Del resto, le stesse sentenze espressive del primo orientamento mostrano, a ben vedere, di essere consapevoli dell'estrema fragilità della presunzione su cui fanno leva, facendo riferimento: ora alla "astratta prevedibilità dell'evento più grave" (Sez. 5, n. 35582 del 2012, Tarantino, cit.), astratta prevedibilità che implica l'abdicazione dall'obbligo di "riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato" (Corte cost., sent. n. 364 del 1988); ora al rilievo che "non raramente" (ossia, qualche volta) da atti diretti a percuotere o a ledere possa sopravvenire la morte del soggetto passivo (Sez. 5, n. 791 del 2013, Palazzolo, cit.; Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, cit.; Sez. 4, n. 17687 del 15/11/1989, Paradisi, Rv.



182907), "non rarità" che "contiene" in sé stessa la possibilità (quantomeno altrettanto non rara, evidentemente), di formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione prospettata.

9.4.2. Neanche sarebbe condivisibile, però, la teoria del dolo misto a colpa.

Invero, se è pacifico che la regola cautelare rimasta inosservata non potrebbe in ogni caso individuarsi della norma incriminatrice che vieta di percuotere o ledere, deve rilevarsi che la configurazione di una regola cautelare rispetto alla concorrente realizzazione di una attività criminosa postulerebbe la contemporanea presenza del divieto di tenere la condotta e dell'obbligo di realizzarla con prudenza e diligenza; contrasto che dovrebbe essere sempre risolto a favore del primo, imponendo all'agente di astenersi dal compimento della condotta di base.

L'unica regola di condotta ipotizzabile sarebbe l'astensione dalla condotta di base, che, tuttavia, coincide con il divieto che fonda la responsabilità a titolo di dolo per le percosse o per le lesioni.

E quand'anche si volesse, comunque, ipotizzare la configurabilità di una regola cautelare da osservare nello svolgimento dell'attività delittuosa, parrebbe estremamente problematico configurare la figura dell'agente criminale modello e individuare il comportamento alternativo lecito o "meno illecito".

In altri termini, non sarebbe concepibile il rispetto di regole cautelari in caso di agire illecito perché l'agente dovrebbe essere destinatario, nello stesso tempo, del divieto di tenere la condotta delittuosa, ossia di percuotere o ledere il soggetto passivo, e dell'obbligo di porla in essere con prudenza e diligenza.

La colpa, sotto tale profilo, come evidenziato da una parte della dottrina, presuppone di solito l'esercizio di un'attività fondamentalmente lecita, seppure pericolosa, in relazione alla quale è possibile configurare una regola di condotta, che sia stata violata.

Infatti, poco convincente appare la tesi che, per recuperare coerenza alla *culpa in re illicita*, distingue una prima norma, quella incriminatrice, che vieta una condotta, sotto minaccia di pena, e una seconda norma, che interviene successivamente, quando fallisca la prima, a imporre le cautele necessarie affinché non si producano eventi più gravi.

In primo luogo, va rilevato che tale ricostruzione, elaborata in generale per la *culpa in re illicita*, appare difficilmente applicabile all'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, dove, di regola, non è possibile scindere la fattispecie in due fasi, atteso che ci troviamo di fronte ad una sola condotta (percosse o lesioni), che di per sé, porta a compimento uno sviluppo causale verso un evento più grave. Rispetto a tale fattispecie è configurabile una sola "fase" e una sola regola di



condotta, quella che vieta il compimento di atti aggressivi all'incolumità altrui, la cui violazione già sostanzia il delitto base compiuto con dolo.

Più in generale, va rilevato che appare davvero poco coerente un ordinamento che, in un primo momento, chieda di astenersi dal commettere un fatto e, in un secondo momento, chiede di farlo con cautela. E come se il legislatore dicesse: quel fatto è vietato, ma, se proprio non riuscite a non commetterlo, usate le opportune cautele.

Sotto altro profilo, va rilevato che anche il parametro dell'evitabilità appare poco compatibile con il contesto illecito, dato che l'evento ulteriore non voluto, a rigore, sarebbe sempre evitabile, attraverso la mera astensione dalla condotta illecita di base.

9.5. I rilevati profili di criticità appena evidenziati impongono di accedere a un ulteriore indirizzo interpretativo che, di recente, ha invece sottolineato la necessità di ricondurre l'evento più grave non voluto, la morte della persona offesa nell'omicidio preterintenzionale, nell'alveo della concreta prevedibilità da parte dell'agente (Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Sansone, cit.; Sez. 1, n. 37437 del 01/10/2025, A., Rv. 288875 - 02; Sez. 5, n. 27694 del 27/06/2025, Abbondanza, Rv. 288505; Sez. 5, n. 10865 del 14/02/2025, Stallone, Rv. 287753; Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, Bufano, Rv. 287459; Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin, Rv. 286931).

L'esegesi in discorso ha fatto leva, tra l'altro, sulla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2021 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.), laddove la Consulta - richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto - ha escluso che l'imputazione soggettiva di un reato al suo autore possa prescindere da un criterio di riferibilità soggettiva, pur concedendo che tale criterio possa essere oggetto di graduazione. Nell'ottica di tale graduazione, il Giudice delle leggi ha osservato che il criterio di imputazione del reato diverso al concorrente anomalo consiste nella "prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie" e che "il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza" (in giurisprudenza richiedono la prevedibilità in concreto del reato commesso diverso da quello voluto da taluno dei correi, Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251; Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152).



In questo modo, il criterio in esame garantisce all'agente la valutazione anticipata delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, che verrebbe meno ove gli fossero ascritti accadimenti non soltanto non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili (cfr. Corte cost., sentenza n. 322 del 2007).

Tale prevedibilità deve essere verificata in concreto, posto che l'astratta prevedibilità dell'evento mortale, a partire dalla mera previsione della norma incriminatrice, finirebbe per riproporre, come sopra evidenziato, un meccanismo di imputazione di tipo oggettivo.

Dunque, come suggerito dalle Sezioni Unite "Ronci" in relazione alla contigua ma diversa fattispecie dettata dall'art. 586 cod. pen., è necessario valorizzare "tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte" o "un concreto pericolo per l'incolumità della vittima", tenuto conto, in ogni caso, che nell'omicidio preterintenzionale la prevedibilità in concreto dell'evento mortale si atteggia in termini peculiari, posto che la condotta dolosa di base già è volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, di aggressione della persona offesa, di modo che l'accertamento avrà ad oggetto, sostanzialmente, la proiezione in concreto della pericolosità in astratto, al fine di verificare se l'agente avesse un margine di effettiva "prevedibilità" delle conseguenze della propria condotta.

Così ragionando, il mutato orientamento ha optato per una diversa costruzione giuridica della connessione soggettiva tra condotta ed evento ulteriore non voluto, osservando che l'esigenza del rispetto del principio di colpevolezza appare utilmente perseguita ritenendo condizione necessaria e sufficiente per l'addebito ex art. 584 cod. pen. che l'evento morte sia riconducibile all'autore della condotta in termini di "prevedibilità in concreto" delle conseguenze letali della condotta diretta a percuotere o ledere.

Ulteriore conforto alla tesi della prevedibilità in concreto dell'evento morte è stato ricavato dall'analisi della giurisprudenza che adotta il criterio della prevedibilità in concreto in riferimento ai delitti "aggravati dall'evento", quanto alla morte come conseguenza del delitto di maltrattamenti in famiglia (Sez. 6, n. 8097 del 23/11/2021, dep. 2022, P., Rv. 282908) ovvero alle lesioni come scaturenti dal delitto di rissa (Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084).

In tali arresti, condivisibilmente chiarito che la prevedibilità in concreto nell'omicidio preterintenzionale si atteggia in termini peculiari perché la condotta dolosa di base è già volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, a di aggressione alla persona offesa, di modo che l'accertamento avrà ad oggetto sostanzialmente la proiezione della pericolosità in astratto, al fine di verificare se



l'agente avesse un margine di effettiva prevedibilità delle conseguenze della propria condotta (Sez. 5, n. 43093 del 16/10/2024, Loi, Rv. 287244).

Pertanto, nell'omicidio preterintenzionale il principio di colpevolezza è rispettato con il solo giudizio della prevedibilità in concreto da parte del soggetto agente dell'evento ulteriore e più grave, come possibile epilogo della condotta in relazione alle specifiche circostanze della situazione concreta.

10. Fatta questa premessa teorica, il Collegio aderisce a quest'ultimo orientamento, secondo cui l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale è una combinazione tra dolo, per il reato di percosse o lesioni, e colpa in concreto, per l'evento mortale. Tale orientamento è il solo in grado di assicurare alla fattispecie di omicidio preterintenzionale un elemento psicologico in linea con la nozione di colpevolezza nella pregnante accezione delineata e individuata come costituzionalmente necessaria dal giudice delle leggi.

Non essendo revocabile in dubbio che l'evento mortale rientri tra gli "elementi più significativi della fattispecie tipica" (sent. n. 364 del 1988), ossia tra gli "elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie" (sent. 1085 del 1988), come confermato, tra l'altro, dall'enorme differenza di pena comminata per i "reati-base" e il delitto ex art. 584 cod. pen., esso deve essere caratterizzato dal coefficiente di imputazione soggettiva della colpa in senso stretto, necessario ad evitare un manifesto contrasto della fattispecie ex art. 584 cod. pen. con l'art. 27 Cost.

Questo rappresenta un argomento decisivo e autosufficiente per sostenere la tesi cui aderisce il Collegio.

Inoltre, è bene precisare che il tenore letterale dell'art. 43, comma primo, cod. pen. non è di ostacolo alla soluzione accolta. Ferme, da un lato, la conformazione della norma incriminatrice dell'art. 584 cod. pen. in due segmenti (quello relativo al - doloso - "reato-base" di percosse o lesioni e quello relativo al - non voluto evento mortale) e, dall'altro, l'autonomia della preterintenzione nel quadro della diverse figure della colpevolezza, la mancata, esplicita previsione della colpa in relazione al più grave evento mortale non è di ostacolo all'accoglimento della tesi qui sostenuta, poiché - non essendo nemmeno prevista l'esplicita esclusione (il che, all'evidenza, priva la norma incriminatrice di univocità in senso contrario a quello qui caldeggiato) - la necessità della colpa in concreto per l'evento mortale discende, come sostenuto da autorevole dottrina, dalla stessa struttura dell'art. 43 cod. pen., che, da un lato, delinea la figura della preterintenzione come intermedia tra dolo e colpa (nell'ordine decrescente delle figure di colpevolezza fissato dalla disposizione codicistica) e, dall'altro, la contrappone alla responsabilità oggettiva.



Del resto, sul piano sistematico, la riforma del criterio di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen. (l. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 1) ha reso possibile una combinazione di dolo (con riguardo al reato semplice) e di colpa (con riferimento appunto alle circostanze aggravanti), il che consente di superare la tesi secondo cui in un contesto illecito (quella della realizzazione del reato-base) non sarebbe possibile individuare i presupposti della colpa, posto che, proprio in forza della disciplina dell'imputazione della circostanza aggravante, è "codificata" la possibilità giuridica della combinazione dolo/colpa.

I rilievi svolti, peraltro, rendono ancora più acute le tensioni sul piano del principio costituzionale di colpevolezza dell'interpretazione dell'elemento soggettivo accolta dall'orientamento maggioritario: un'interpretazione che - ferma la necessità della colpa per l'imputazione dell'elemento circostanziale - rispetto all'omicidio preterintenzionale, ne fa a meno con riguardo all'evento mortale, che all'evidenza connota il disvalore della fattispecie (e incide sensibilmente sulla comminatoria edittale).

È dunque aperta la strada per l'interpretazione sistematica, *sub specie* di interpretazione costituzionalmente orientata, dovendosi solo precisare che qualora - diversamente da quanto qui sostenuto - detta strada dovesse essere considerata preclusa, l'unica soluzione giuridicamente percorribile sarebbe l'incidente di legittimità costituzionale.

Del resto, al modello della sentenza costituzionalmente orientata, la giurisprudenza di legittimità ha già fatto ricorso, oltre che con la sentenza Ronci già esaminata, sul terreno del concorso anomalo (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251).

Da una parte, infatti, il recente approdo è utile a superare le perplessità sempre più sentite circa la tenuta costituzionale della norma di cui all'art. 584 cod. pen. rispetto al sospetto che la tesi dell'intenzione di risultato faccia velo ad una forma di responsabilità oggettiva, da ripudiare laddove, come insegna la Consulta (il richiamo è, ancora una volta, a Corte cost 364 del 1988), essa riguardi un elemento strutturale del reato quale è l'evento. L'idea di un automatismo tra volizione delle percosse o delle lesioni, da una parte, e dell'evento morte, dall'altra, rischia, infatti, di imprigionare all'interno di una regola codificata un nesso psichico che va, invece, di volta in volta verificato, onde evitare l'imputazione di condotte del tutto disancorate dalla benché minima rimproverabilità soggettiva, se non quella di aver previsto e voluto un fatto illecito molto meno grave, con conseguente violazione dell'art. 27 Cost, nei termini in cui tale disposizione - come chiarito dalla Consulta e sopra ricordato - va letta.



Dall'altra, l'orientamento oggi fatto proprio dal Collegio ha individuato un possibile criterio di imputazione soggettiva dell'evento mortale all'autore delle percosse o delle lesioni che evita le criticità interpretative della tesi del dolo misto a colpa, soprattutto quanto alla configurazione di quest'ultima, già di per sé concettualmente complessa e resa ulteriormente difficoltosa - come sopra ricordato - quanto all'individuazione della regola cautelare, sia generica che specifica, violata con la commissione del reato.

La tesi della prevedibilità in concreto è condivisibile anche per altre due ragioni.

La prima è che essa, collegando soggettivamente la condotta di percosse e lesioni all'evento letale mediante il paradigma della prevedibilità in concreto, da un lato valorizza adeguatamente la condizione di pericolo in cui l'autore del fatto si pone dando luogo a una condotta eteroaggressiva quale preconditione per l'applicabilità della pur grave fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen.; dall'altro, richiede comunque che l'evento morte debba essere ipotizzabile sulla scorta di parametri obiettivi che lascino presagire che la condotta non si esaurisca nella commissione dei reati di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. ma possa, nelle specifiche circostanze di tempo e di luogo e in relazione alle condizioni della vittima, generare una conseguenza infausta.

La seconda è che la tesi della prevedibilità in concreto non confligge, per come prima specificato, con il dettato dell'art. 43 cod. pen. e con la categorizzazione della forme di coefficiente soggettivo voluta dal legislatore, laddove il riferimento - presente nella norma - alla genesi di un evento più grave non voluto dall'agente si concilia con la lettura propugnata, secondo la quale quell'evento, sia pure "non voluto", deve pur sempre rientrare nella sfera cognitiva dell'autore del fatto quale conseguenza possibile della condotta attuata.

11. Una volta sciolto il nodo del criterio di imputazione soggettiva dell'evento morte, viene in rilievo la necessità di individuazione degli indicatori da cui trarre la dimostrazione che l'evento letale fosse concretamente prevedibile per il reo.

La logica della tesi cui si presta adesione lascia ritenere - come si è accennato - che si debba trattare di indicatori specifici, concernenti sia le condizioni di tempo e di luogo in cui il fatto viene commesso, che quelle della vittima che, percepiti dall'autore della condotta, lascino presagire che la violenza esercitata possa generare conseguenze ulteriori rispetto a quelle volute e l'azione possa condurre a sbocchi letali.

Dal punto di vista pratico, quel che rileva è che non bisogna ricostruire regole di condotta profilattica, diverse dalle norme penali che puniscono il delitto doloso - base, e tantomeno improbabili modelli di agente, ma bisogna guardare



esclusivamente alla prevedibilità in concreto dell'evento morte. Per ritenere sussistente l'elemento soggettivo del delitto, più precisamente, è necessario che tutte le circostanze del caso concreto rendessero l'evento morte conseguenza "prevedibile" della condotta di base dolosa.

Infatti, solo se - alla luce della situazione presente nel momento del compimento della condotta dolosa - sussisteva la concreta possibilità per l'agente di prevedere il decesso della vittima, come ulteriore sviluppo deterioro della propria condotta delittuosa, è possibile muovergli un rimprovero anche rispetto a quell'evento non voluto.

In definitiva, il giudice deve compiere quello che, in sostanza, è un giudizio di prognosi postuma: è tenuto a collocarsi in una "prospettiva" analoga a quella che aveva il soggetto agente, nel momento del compimento della condotta dolosa, in modo da valutare se, considerate le peculiari circostanze del caso concreto, quello specifico evento, *hic et nunc* verificatosi, fosse annoverabile, *ex ante*, tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta.

Tale prevedibilità deve essere verificata in concreto, posto che l'astratta prevedibilità dell'evento mortale, a partire dalla mera previsione della norma incriminatrice, finirebbe per riproporre, come sopra evidenziato, un meccanismo di imputazione di tipo oggettivo.

Dunque, come suggerito dalle Sezioni Unite "Ronci" in relazione alla contigua ma diversa fattispecie dettata dall'art. 586 cod. pen., è necessario valorizzare "tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte" o "un concreto pericolo per l'incolumità della vittima", tenuto conto, in ogni caso, che nell'omicidio preterintenzionale la prevedibilità in concreto dell'evento mortale si atteggia in termini peculiari, posto che la condotta dolosa di base già è volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, di aggressione della persona offesa, di modo che l'accertamento avrà ad oggetto, sostanzialmente, la proiezione in concreto della pericolosità in astratto, al fine di verificare se l'agente avesse un margine di effettiva "prevedibilità" delle conseguenze della propria condotta.

12. Per come già detto, quanto al coefficiente soggettivo dell'omicidio preterintenzionale, i Giudici di Appello hanno mostrato di aderire alla concezione classica sviluppata nella giurisprudenza di questa Corte, vale a dire quella della cosiddetta "intenzione di risultato", respingendo la tesi del dolo misto a colpa ed escludendo la rilevanza della prevedibilità in concreto dell'evento più grave.

Venendo al caso in esame e facendo applicazione del criterio della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore e più grave, quale conseguenza non voluta della condotta dolosa tenuta dal soggetto agente, deve ritenersi non



corretto in passaggio motivazionale con cui la sentenza impugnata riconduce lo schema dell'omicidio preterintenzionale al dolo unitario di percosse o lesione; tesi che, nel momento in cui prospetta l'assorbimento della prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato, finisce per ricondurre il criterio di imputazione nell'ambito della responsabilità oggettiva, considerando il rischio del verificarsi della morte implicito nell'offesa all'incolumità personale

Invero, utilizzando un non corretto inquadramento dogmatico-interpretativo, la sentenza impugnata non ha formulato, in maniera logica ed aderente alle risultanze istruttorie, un giudizio di prevedibilità in concreto dell'evento morte da parte dell'odierna imputata, previa utilizzazione delle circostanze di fatto dal medesimo conosciute al fine di formulare il relativo giudizio alla stregua di massime di comune esperienza connesse alla concreta pericolosità della condotta nella specifica situazione storico-fattuale in cui essa era stata compiuta.

La motivazione della sentenza gravata presenta una motivazione debole quanto alla ricostruzione della condotta della ricorrente, non avendo individuato gli indicatori che lasciavano prevedere, in concreto, che dall'azione della medesima diretta a percuotere, generata nel tentativo di difendersi dall'aggressione della persona offesa, potesse derivare un esito infausto. La causa della morte è stata individuata dal medico legale, in seguito a esame autoptico, in un arresto cardiaco riflesso secondario a compressione del ganglio carotideo (glomus carotideo) destro associata ad emorragia perigangliare e circoscritta infiltrazione emorragica dello stesso; evento conseguente ad afferramento violento del collo della vittima e segnatamente ad azione compressiva esercitata in corrispondenza della biforcazione carotidea destra dal primo dito della mano destra nel corso di colluttazione: evento favorito l'assunzione di cocaina e dello stato di eccitazione ad esso riferibile. I consulenti del pubblico ministero hanno evidenziato altresì: --a) la breve durata della pressione esercitata nella regione anatomica considerata; --b) l'idoneità anche di una modesta azione compressiva della durata di qualche secondo, specie se correlata a condizioni di ipersensibilità del seno carotideo, a produrre una reazione cardio inibitoria; --c) l'impossibilità da parte di un agente privo di specifiche cognizioni scientifiche di individuare la sede anatomica in questione abbastanza circoscritta. Invero, la compressione del glomus carotideo della vittima poteva essere stata determinata in modo del tutto accidentale, fortuito non potendosi sostenere che l'imputata fosse in possesso di cognizioni specialistiche anatomiche, sapendo quindi di poter attingere proprio a quel recettore.

La manovra difensiva di strozzamento non aveva provocato alcun meccanismo asfittico, innescando invece una reazione nervosa esorbitante a



cagione dello stato di ipersensibilità della vittima dovuto alla precedente assunzione di alcol e cocaina. La stretta al collo difensivamente posta in essere da [REDACTED] si era rivelata letale non ex se, ma in quanto inserita in una cornice di sovraesposizione ad eventi cardiaci acuti. Si trattava, dunque, di plurimi segnali convergenti che non rendevano concreta la possibilità che l'azione di matrice difensiva potesse condurre a conseguenze infauste - in particolare che potesse dare luogo a difficoltà respiratorie della vittima - onde può concludersi, sul punto, che la Corte territoriale non abbia dato corpo ad un costrutto che appare inadeguato alla tesi circa la prevedibilità in concreto dell'evento morte cui accede il Collegio, diversa da quella sposata in sentenza. La sentenza gravata ha optato nel senso della sussistenza dell'elemento della preterintenzionalità senza fornire alcuna ragione giustificativa, e dunque in termini meramente assertivi, trascurando di motivare sulla circostanza, per come prima riferito, che la morte della vittima è stata improvvisa e che la ricorrente ha usato poca forza nello stringere il collo. potenza e sul numero dei colpi, sulla loro potenzialità letale, sulle caratteristiche dei protagonisti dell'aggressione, sulla posizione reciproca delle parti.

13. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende.

14. Va disposto l'oscuramento come da dispositivo, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 05/03/2026

Il Consigliere estensore
FRANCESCO AGNINO

Il Presidente
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

